



## Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

### IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO il decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 27 della legge regionale 22/02/2019 n. 1;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza dell'11/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 150018, con la quale il Sig. Virga Antonello, nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 28/12/2019 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 144850 del 17/12/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, tra gli altri, che il Sig. Virga Antonello ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 4870 del 22/01/2020 del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 28/12/2020;
- VISTA la nota prot. n. 100616 del 03/11/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 29/12/2020;
- VISTO il DA n. 1820 del 02/05/1985, registrato alla Corte dei Conti il 09/05/1985, reg. n. 5, fgl. n. 134, con il quale il Sig. Virga Antonello è stato nominato a decorrere dal 02/05/1985 nella qualifica di Commesso, assumendo effettivo servizio in data 01/06/1985;
- VISTO il DDS n. 1908 del 03/05/2006 con il quale il Sig. Virga Antonello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della L.R. 10/2000, è stato collocato nella categoria "C", con decorrenza 02/07/2001;
- VISTO il foglio matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;
- ACCERTATO che il Sig. Virga Antonello alla data del 28/12/2020 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni xx e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 28/12/2020	35	6	27
Servizio militare dal 25/07/1980 al 15/10/1981	1	2	21
<b>Totale anzianità servizio utile a pensione</b>	<b>36</b>	<b>9</b>	<b>18</b>

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 98 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 29/12/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Virga Antonello, nato a xxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxx, categoria "C" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto, non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sicilia.

Palermo, li 27 NOV. 2020

IL DIRIGENTE GENERALE

Ca. Madonia

F.to



originale agli atti d'ufficio